

Competenza a decidere in ordine alle modalità di gestione dell'udienza penale dibattimentale - Poteri del Presidente di sezione - Valore dei c.d. "protocolli" eventualmente stipulati con l'Avvocatura, ovvero dei relativi decreti del Presidente del Tribunale o del Presidente della Corte di appello.

(Risposta a quesito del 20 novembre 2002)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 20 novembre 2002, ha adottato la seguente delibera:

"Con nota in data 8 luglio 2002 il Presidente della prima sezione penale del Tribunale di poneva a questo Consiglio superiore un articolato quesito concernente la competenza a decidere in ordine alle modalità di gestione dell'udienza penale dibattimentale, i poteri del Presidente di Sezione e la valenza dei c.d. protocolli eventualmente stipulati con l'Avvocatura, ovvero dei relativi decreti del Presidente del Tribunale o del Presidente della Corte di appello.

La vicenda trae origine dall'avvenuta stipulazione, nell'anno 1997, in, da parte di alcuni magistrati, tra cui l'istante, con rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, di un protocollo per la celebrazione delle udienze penali. Tale protocollo era stato successivamente disatteso tramite l'emissione da parte dell'istante di un decreto emesso ai sensi dall'art. 47 quater O.G.; in epoca ancora successiva il Presidente del Tribunale aveva inoltrato ai Presidenti di sezione uno schema relativo alle regole per la celebrazione delle udienze penali contenente, tra l'altro, un paragrafo in cui si avvertiva che l'ingiustificato mancato rispetto delle regole ad opera di una delle parti processuali poteva costituire oggetto di riferimento disciplinare da parte dell'organo a tanto rispettivamente deputato.

La Sesta Commissione, nella seduta del 23 luglio 2002, deliberava di richiedere un parere all'Ufficio Studi in merito alle tematiche oggetto di esame.

Letto il parere dell'Ufficio Studi il Consiglio rileva quanto segue.

A) Con riguardo alla competenza a decidere in ordine alle modalità di gestione dell'udienza penale dibattimentale collegiale e monocratica le disposizioni di attuazione del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, contenute nel D.L.vo 28 luglio 1989, n. 273 ed il regolamento di esecuzione del codice di procedura penale, approvato con D.M. 30 settembre 1989, n. 334, stabiliscono che *"il calendario delle udienze dibattimentali dei tribunali (comprendente l'indicazione dei giorni della settimana e delle ore in cui si tengono le udienze)...è approvato dal presidente della corte di appello, su proposta formulata dal presidente del tribunale..., sentiti i procuratori della Repubblica presso i rispettivi uffici"*, e che *"ai dibattimenti si procede secondo l'ordine del ruolo e conformemente agli orari indicati sui decreti che dispongono il giudizio, salvo che, per ragioni di urgenza o per altro giustificato motivo, il presidente...ordini che sia tenuto in precedenza un determinato dibattimento iscritto nel ruolo"*.

Le norme richiamate rappresentano l'espressione di un principio di carattere generale che, pur riservando la predisposizione del calendario delle udienze per ciascun anno giudiziario, alla potestà organizzativa ed alla conseguente responsabilità del dirigente dell'ufficio lascia sopravvivere un autonomo potere di individuazione della data e dell'ora di trattazione del singolo procedimento in capo a chi disponga in concreto la fissazione del processo.

Tali considerazioni trovano conferma nella circostanza che, per la formazione del ruolo dei dibattimenti penali, l'art. 20 comma 1 delle norme regolamentari richiama la disciplina dettata dagli artt. 132 e 160 disp. att. c.p.p. che individua nel presidente del tribunale l'organo che, previa assegnazione del procedimento, comunica il giorno e l'ora della comparizione da indicare nel decreto che dispone il giudizio ovvero nel decreto di citazione. Tuttavia l'art. 20 comma 4 del D.M. n. 334/1989 riconosce al presidente del collegio giudicante il potere di modificare l'ordine di trattazione dei dibattimenti come risulta dal ruolo e, quindi, dal decreto di citazione, nel caso in cui motivi di urgenza o altri giustificate ragioni lo suggeriscano; al Presidente del collegio compete pure il potere di determinare l'orario di trattazione dei procedimenti camerati, avuto riguardo alla specificità del procedimento ed alle esigenze di un equilibrata gestione del ruolo di udienza.

L'art. 477 c.p.p. prevede poi che quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo. Il giudice può sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta

necessità e per un termine massimo, che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi. La norma in questione fissa quindi, a parte i termini che comunemente sono intesi come non perentori, il potere del presidente del collegio, così come del giudice monocratico, di fissare le udienze in prosieguo e fissa altresì il principio per cui la sospensione del dibattimento deve avvenire soltanto per ragioni di assoluta necessità.

B) Con riguardo alla definizione dei poteri del presidente di sezione gli stessi sono stati oggetto di numerose delibere consiliari a seguito del d.lgs. n. 51/98 che ne ha ridisegnato le competenze qualificando tali figure quali dirigenti intermedi che all'esercizio quotidiano delle funzioni giudiziarie aggiungono le attribuzioni di natura organizzativa nel settore di competenza, da esercitare secondo le direttive del capo dell'ufficio.

Il C.S.M. con la delibera 24 dicembre 1999-13 gennaio 2000 "*Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio 2000-2001*" chiariva che il Presidente di Sezione oltre a svolgere il lavoro giudiziario deve:

- a. sorvegliare l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari;
- b. distribuire il lavoro tra i giudici e vigilare sulla loro attività curando anche lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione;
- c. coordinare le ferie dei magistrati appartenenti alla sezione;
- d. collaborare con il Presidente del Tribunale nell'attività di direzione dell'ufficio.

In ordine al "*Calendario e ruolo delle udienze*" sempre la suddetta delibera stabiliva che è il presidente del tribunale ad indicare i giorni di udienza settimanale di ciascun magistrato anche per quanto riguarda i G.O.A..

Il C.S.M. si è poi occupato del ruolo del presidente di sezione in occasione di altre delibere in cui, in risposta a quesiti concernenti le competenze del presidente di sezione, anche in ordine all'eventuale adozione di provvedimenti incidenti sul personale di cancelleria, ha rappresentato come il presidente di sezione sia destinatario di un ruolo di collaborazione - in misura diversamente articolata in relazione alle specificità dei singoli uffici - con il presidente del tribunale per la gestione dei diversi settori del tribunale e per l'organizzazione complessiva. Nello specifico, con riguardo all'adozione di provvedimenti concernenti il personale di cancelleria, il C.S.M. evidenziò che, fermo il potere decisionale riservato al capo dell'Ufficio, considerato che l'art. 47 quater dell'O.G. prevede che il presidente di sezione, oltre a svolgere il lavoro giudiziario, dirige la sezione cui è assegnato e, in particolare, sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari e collabora altresì con il presidente del tribunale nell'attività di direzione dell'ufficio, egli è dunque titolare di un potere dovere d'interlocuzione in sede di adozione di provvedimenti concernenti il personale di cancelleria suscettibili di ricadute sull'organizzazione e la funzionalità della sezione.

Deve dunque in questa sede ribadirsi quanto già affermato in precedenti delibere consiliari, e cioè che il disegno organizzatorio emergente dalla riforma ex d.lgs 51/98 delinea la relazione tra presidente di sezione e presidente del tribunale nei termini della collaborazione funzionale fra organi in rapporto di sovraordinazione.

C) Con riguardo all'ultima questione posta nel quesito del dott. e concernente il valore dei cd. protocolli eventualmente stipulati con l'Avvocatura ovvero dei relativi decreti del presidente del tribunale o del presidente della Corte d'appello, deve preliminarmente evidenziarsi che il C.S.M. già in passate risoluzioni (cfr. delibere del 15 settembre 1999 e del 6 luglio 2000) aveva invitato i capi degli uffici ad adottare le opportune iniziative d'intesa con i Consigli forensi dirette ad eliminare comunque ogni ritardo ingiustificato nel rispetto delle esigenze e dell'autonomia degli uffici giudiziari competenti e dei diritti di difesa. Pure la circolare sulle tabelle stabilisce che i criteri di fissazione dei ruoli di udienza devono essere determinati dopo aver sentito il procuratore della Repubblica, il dirigente della sezione G.I.P., il dirigente di cancelleria e il presidente dell'Ordine degli Avvocati.

Il protocollo richiamato nel quesito formulato dal dott. costituisce una intesa convenzionale tra istituzioni diverse, nell'ottica di confronto su problematiche comuni alla magistratura e all'avvocatura; per quanto attiene la fissazione delle modalità temporali per lo svolgimento dell'udienza, il problema di compatibilità sussiste non tanto con riferimento al rapporto tra poteri del presidente del tribunale e poteri del presidente di sezione quanto a quello tra poteri del presidente del tribunale o del presidente di sezione e poteri del Presidente del collegio o del Giudice monocratico che tiene l'udienza. Si tratta tuttavia di indicazioni che debbono cedere

rispetto alle norme processuali che riservano al giudice che tiene l'udienza il potere di valutare le esigenze connesse alla trattazione dei singoli processi.

Deve dunque ritenersi che l'inosservanza delle indicazioni contenute nel protocollo e non tradotte in criteri tabellari sia affidata ai doveri di collaborazione e di buona amministrazione in capo alle autorità a diverso titolo chiamate a rendere il miglior servizio giustizia possibile. La prospettazione fatta nel protocollo di possibili rilievi disciplinari per inosservanza delle indicazioni in esso contenute non può essere oggetto di intervento consiliare essendo di competenza esclusiva degli organi disciplinari la valutazione della eventuale rilevanza della ingiustificata violazione e delle ricadute in termini di disservizio.

Il Consiglio delibera pertanto di rispondere al quesito nei termini di cui in premessa.”